

STUDIO DI ARCHITETTURA

Arch. Giuseppe Fanigliulo

Via San Giovanni, 14 - 87062 Cariati Marina (CS) -

Tel. & Fax 0983.968103

E-Mail : info@studiofanigliulo.com

STUDIO DI ARCHITETTURA

Arch. Cataldo Ammendola

Via Magenta, 1 - 87062 Cariati Marina (CS) -

Tel. & Fax 0983.968844

E-Mail : arch.ammendola@libero.it

Rif./Rev.	Progetto	Data	Redattore
	Bozza		
	Preliminare		
	Definitivo		
	Esecutivo	20.04.2017	Arch. Teresa Di Napoli

Nr. Tav.: 2

Scala:

Rev. 0.0

Contenuto Tavola:

- Regolamento e Norme Tecniche d'Attuazione

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

Progetto:

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA - PCS -

Committente:

Amministrazione Comunale di Cariati

Impresa Esecutrice:

Rif./Rev.	Tavola Sostituita	Data	Redattore

Collaboratore

Arch. Teresa Di Napoli

I Progettisti

Arch. Cataldo Ammendola

Arch. Giuseppe Fanigliulo

Approvazioni

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA REGOLAMENTO E NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Piano Comunale di Spiaggia (PCS)

(ART. 4. DEL PIANO INDIRIZZO REGIONALE (PIR) AI SENSI DEL DELL'ART. 7 L.R. 17/2005)

I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, redigono i PCS (Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge e nel presente piano, salvaguardando le CDM esistenti.

Riferimenti normativi

- Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 e ss. mm. ii.;
- Piano di Indirizzo per l'Utilizzo del Demanio Marittimo della Regione Calabria.

Attività turistiche e ricreative

Le attività turistiche ricreative che operano sul Demanio Marittimo sono individuate ai sensi dell'art. n°2 della Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17.

Indirizzi per la redazione dei Piani Comunali di Spiaggia

Il P.C. S. è redatto in conformità dell'art. n°6 del P.I.R.

Art.1 Disposizioni generali e finalità

Le presenti disposizioni, che non potranno in nessun caso modificare quanto già disciplinato dalla vigente normativa e dalle circolari e pareri ministeriali rilasciati in materia demaniale, assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del "Piano di Spiaggia" i cui confini sono determinati:

- a Nord dal territorio del Comune di Scala Coeli;
- a Est, dal mare;
- a Sud dal territorio del Comune di Crucoli;
- a Ovest dal limite marcato da una linea che separa le aree demaniali dal retroterra (aree ricadenti nella perimetrazione del Demanio Marittimo).

Le aree demaniali marittime ove insistono opere di urbanizzazione e occupazioni demaniali da parte di privati (indicate con un retino tratteggiato), che hanno perso le caratteristiche della demanialità saranno oggetto di iter burocratico per l'ottenimento del decreto di sdemanializzazione ai sensi dell'art.35 del c.d.n..

L'Amministrazione persegue obiettivi di eco sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

Le norme che regolano il presente piano di spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

- a) costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;
- b) garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo

sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;

- c) salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero.

Art.2 Competenze del Comune di Cariatì

(Funzioni e competenze del Comune ai sensi dell'art. n°4 comma 1 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 21 dicembre 2005, n°17 la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza e la gestione sull'uso delle aree concesse con finalità turistico - ricreative e di tutte le altre aree aventi utilizzazioni diverse in precedenza conferite con l'art.42 del D.lgs n°96/1999;
- c) l'autorizzazione al sub-ingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.
- f) L'inserimento nel PCS da approvare di CDM, quali rapporti concessori in essere non vale a sanare eventuali abusi edilizi, urbanistici, paesaggistici, ambientali, demaniali, ecc. commessi, sicché l'amministrazione concedente può procedere anche dopo l'approvazione dello strumento urbanistico, al ritiro in autotutela delle CDM ivi incluse nel caso di violazioni della normativa vigente.

Il Comune tutela l'osservanza delle norme in materia urbanistica, sulla base della presente normativa e delle Leggi urbanistiche vigenti. La presente normativa indica gli interventi consentiti con l'ausilio degli elaborati grafici integranti e ad essa allegati indicando anche:

- I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;

II. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;

a) Area SIC Fondali Crosia Pietrapaola Cariatì codice IT 9310048;

b) Aree Paesaggistiche Ambientali di cui il D.M. 16/02/1970:

Interesse pubblico della Zona costiera di Cariatì.

III. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;

IV. le aree non assentibili;

V. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30% per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;

VI. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;

VII. le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.

Il PCS è corredato dai seguenti elaborati:

0. INDICE ELABORATI

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

2. REGOLAMENTO E NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

3. REGOLAMENTO EDILIZIO SPECIALE

4. RELAZIONE PAESAGGISTICA

5. RELAZIONE FOTOGRAFICA

6. QUADRO DI UNIONE CON RILIEVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI & QUADRO DI UNIONE PLANIMETRIA STATO AUTORIZZATO E STATO DI PROGETTO

7. QUADRO DI UNIONE CON RILIEVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI & QUADRO DI UNIONE PLANIMETRIA STATO AUTORIZZATO E STATO DI PROGETTO

8. TRATTO A: TORRENTE SAN LEO - VALLONE BRELLO

9. TRATTO B: TORRENTE VALLONE BRELLO - TORRENTE GRAVANTE

10. TRATTO C: TORRENTE GRAVANTE - TORRENTE GINOSTRETTO

11. TRATTO D: TORRENTE GINOSTRETTO - TORRENTE SALICE

12. TRATTO E: TORRENTE SALICE - FIUME NICA'

13. TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO PER STABILIMENTO BALNEARE TIPO

14. RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

15. STUDIO DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

16. QUADRO DI UNIONE PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'EROSIONE COSTIERA - MAPPA DELLA PERICOLOSITA'

17. PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'EROSIONE COSTIERA - RELAZIONE DI PIANO;

18. PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'EROSIONE COSTIERA - NORME DI ATTUAZIONE;
19. SOVRAPPOSIZIONE PSC - PIANO EROSIONE COSTIERA;
20. SOVRAPPOSIZIONE PSC - P.A.I.
21. SOVRAPPOSIZIONE PSC - P.R.G.

E' fatta salva la competenza territoriale degli Organi dello Stato e la Competenza Amministrativa dello Stato e/o della Regione in base ai vigenti provvedimenti legislativi di delega o altra normativa di Legge.

Per quanto non previsto nella presente normativa vale quanto stabilito dai Regolamenti e Leggi vigenti.

Ogni Soggetto che intenda intervenire sulle aree delimitate nelle tavole del presente Piano é tenuto al rispetto delle presenti norme; in difetto incorrerà nelle sanzioni amministrative e penali ai sensi di Legge.

Art.3 Regime giuridico

Per quanto attiene al regime di proprietà, le aree incluse nel Piano sono aree demaniali dello Stato ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 17 del 2005;

Per quanto concerne le modalità d'uso le aree sono suddivise in:

1)aree demaniali (arenile) in concessione d'uso accordata per licenza per finalità turistico-ricreativa e per tutti queglii usi previsti dalla normativa vigente in tema di demanio marittimo;

2)aree demaniali destinate ad altri usi pubblici (viabilità pubblica, opere di urbanizzazione, villette comunali, aree a verde, attrezzature sportive, area portuale);

Sulle aree Demaniali con utilizzo per finalità turistiche possono essere installati, dagli aventi titolo, impianti ed attrezzature mobili e precarie, purché ricorrano le condizioni previste negli articoli successivi.

Art.4 Aventi titolo

Con riferimento al regime giuridico dei suoli citati al precedente articolo deve considerarsi "avente titolo":

- il titolare di concessione demaniale per licenza limitatamente al periodo di validità della stessa;

Gli impianti sopra citati devono rispettare permanentemente le destinazioni ad uso turistico.

Le CDM esistenti, legittimamente rilasciate, sono considerate elementi costitutivi del PCS nei limiti di validità del titolo concessorio, sicché alla scadenza della Concessione (31.12.2020) o altro, l'amministrazione concedente, sempre nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e della tutela dell'interesse pubblico prevalente ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione, potrà decidere se riassegnare l'area demaniale marittima o meno.

Art.5 Definizione delle tipologie e delle caratteristiche Degli impianti e delle attrezzature

Per quanto attiene alla tipologia, si definiscono:

"COMUNI" le attrezzature e gli impianti che sono destinati alla fruizione generale, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc.. Ove le opere comuni vengano realizzate sul Demanio Marittimo, il comune di Cariatì potrà disciplinarne l'occupazione ed utilizzazione non soltanto mediante il rilascio di apposito titolo concessorio di cui all'art.36 del c.d.n. (a canone ricognitorio se non sussiste finalità lucrativa ed in presenza di finalità di interesse pubblico, ma richiedendo la consegna gratuita delle aree demaniali marittime di cui all'art. 34 del c.d.n., fermo restando la mancanza di lucro e l'interesse pubblico.

"SINGOLI" le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, ecc..

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono:

1) "Opere Permanenti"

le opere costruite con il sistema in muratura o in cemento armato, a struttura mista, a fondazione profonda o superficiale, isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno.

2) "Opere Inamovibili"

le opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale dei manufatti.

3) "Opere Amovibili (di facile rimozione)" quelle appartenenti alle seguenti tipologie - L.R. art.9 co. A L.R. 17/2005-

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;

4) "Attrezzature mobili"

sono attrezzature che sono installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine della stessa.

Esse sono identificate in ombrelloni anche di grandi dimensioni max 25,00 mq di superficie, gazebo leggeri max 38,00 mq, sedie, sedie sdraio, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o modeste aree di sosta.

Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole "a sbraccio" con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 3,00, purché ricadenti entro la concessione demaniale. Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto nessun tipo di permesso o di denuncia per quanto attiene la normativa urbanistica fermo restando l'obbligo della loro rimozione alla fine di ogni stagione.

Art.6 Prescrizioni e Standard minimi

A) Il PCS del Comune di Cariatì garantirà, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione ed indicata negli elaborati grafici di piano; infatti a fronte di una estensione del fronte mare di ml.12.000, di cui circa ml. 3.400 inibiti alla balneazione (fiumi e canali e area portuale), restano ml.8600 destinati alla balneazione, di cui ml.5.800 è l'estensione della fascia demaniale destinata alla libera fruizione pari al 67,50% circa. Il Comune garantisce il decoro,

l'igiene e la pulizia di tale area, nonché la sicurezza della balneazione in mare.

B) Per gli arenili del comune di Cariatì a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) si individuano le seguenti fasce:

1. Battigia, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;

2. Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);

3. Soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

4. Lido attrezzato, si intende una parte di spiaggia ottenuta in concessione secondo la localizzazione e le disposizioni del PCS, avente le caratteristiche di servizio collaterale, o di supporto alle strutture turistiche ricettive, dovrà essere dotato di una propria autonomia economica-finanziaria funzionale, quindi non sarà ammesso il rilascio di singole concessioni per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, ma dovranno essere previsti i servizi minimi di salvamento, pronto soccorso wc ed eventualmente piccoli chioschi per la vendita di panini, gelati, bibite, ecc....; inoltre, il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e gestione dei lidi attrezzati non potrà che avvenire mediante la predisposizione di appositi bandi dall'Amministrazione Comunale.

5. Stabilimento balneare si intende una parte di spiaggia ottenuta in concessione secondo la localizzazione e le disposizioni del PCS, qualificabile come attività produttiva turistica ulteriore senza specifica struttura ricettiva di riferimento e caratterizzata da una dotazione di strutture e servizi superiore a quella minima standard prevista per la spiaggia con servizi.

6. Servizi di spiaggia e Servizi suppletivi, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento e del lido

balneare, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine - spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile connesso all'attività dello stabilimento e del lido quali: aree giochi bimbi, campi e campetti sportivi generici.

C) I percorsi pedonali avranno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa.

D) Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.

E) Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,20 metri lineari e devono essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia. Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,2 metri lineari e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.

F) Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche sia per quanto riguarda l'accesso allo stabilimento balneare sia per quanto riguarda il gruppo servizi (destinato a wc, spogliatoio ecc.) in conformità sulla legge riguardante i portatori di handicap.

I "servizi" di cui al precedente punto sono elemento essenziale ai fini del rilascio di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative ai sensi dell'art.7 comma 4 del P.I.R.. Pertanto ogni stabilimento balneare o lido balneare per l'esercizio al pubblico dovrà dotarsi della struttura minima dei servizi legata al relativo lotto in concessione. In difetto, in aggiunta all'art.25 del presente regolamento, la concessione demaniale marittima non potrà essere rilasciata; la mancanza dei predetti servizi, inoltre, è causa di avvio di procedimento di decadenza della CDM ai sensi dell'art.47 del c.d.n.. Per servizi minimi s'intende il gruppo servizio destinato a

servizi igienici, spogliatoio ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 4 del PIR, nonché il locale infermeria.

H) Per i concessionari delle aree adibite ad alaggio, varo e custodia imbarcazioni le disposizioni del punto precedente sono facoltative.

I) Il lotto minimo "fronte mare" è indicato in ml. 30,00. Le concessioni esistenti con un "fronte mare" minore di ml. 30 potranno adeguarsi a questo standard richiedendo l'ampliamento nel rispetto delle planimetrie di progetto e della normativa vigente.

K) Le insegne degli stabilimenti balneari, al fine di permettere una maggiore visibilità turistica degli stessi, possono avere una superficie max di 3,00 mq. e saranno collocate davanti al prospetto principale dello stabilimento, in modo da non occupare ulteriori spazi di visualizzazione oltre quelli delle strutture.

I cartelli pubblicitari e le insegne collocate in modo differente da quanto sopra indicato dovranno essere autorizzati in conformità dell'art. 49 e 153 del D. Lgs. 42 del 22/01/2004.

L) Nel rispetto degli equilibri economici-commerciali ormai consolidati sarà possibile la modifica delle destinazioni d'uso delle concessioni da rimessaggio e/o custodia barche a stabilimento balneare posa sdraio ed ombrelloni e viceversa. Tale variazione comporta l'obbligo per l'amministrazione concedente di procedere ad una nuova gara pubblica. Al momento non sono previsti punti di rimessaggio o alaggio delle imbarcazioni ma ciò non significa non considerare tale opportunità in futuro;

M) Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art 2 punto 3 della L. R. 21 dicembre 2005, n. 17, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzati - con specifica delle relative targhe e/o telaio- per le operazioni interessate.

N) Per la tutela dal rischio idrogeologico;

Nelle zone focive, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia.

O) Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

P) I concessionari demaniali marittimi che vogliono consentire l'atterraggio e la partenza delle unità a motore o a vela o qualsiasi altra tipologia di piccola imbarcazione, negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione, sono obbligati, previa autorizzazione dell'amministrazione concedente e parere dell'Autorità Marittima preposta alla tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, ad installare dei corridoi di lancio da lasciare comunque a pubblico uso che dovranno avere le caratteristiche dettate dagli enti preposti.

Q) Il rilascio di concessioni per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, per la tutela delle acque e degli altri usi del litorale. Al momento non sono previste concessioni per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio ma ciò non significa non considerare tale opportunità in futuro;

R) Il rilascio delle Concessioni per i lotti E1,E4,E5,E6,E7,E8,,potrà avvenire dopo che l'amministrazione comunale avrà provveduto alla realizzazione della viabilità d'accesso e delle infrastrutture a rete nel redigendo PSA.

S) I lotti C8,C11,C12 sono delle pedane per la posa di tavoli e sedie a servizio delle attività preesistenti ubicate sul lungomare Cristoforo Colombo.

T) Se l'Amministrazione comunale dovesse realizzare il prolungamento del lungomare e tale realizzazione potrebbe modificare la geometria di alcuni lotti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà unilateralmente di modificare, traslare, spezzare, le Concessioni Demaniali rilasciate che potrebbero intralciare la realizzazione del lungomare. Nel caso di revoca della concessione per la realizzazione di un'opera pubblica, al concessionario revocato non potrà essere assegnato un nuovo lotto in sostituzione di quello revocato, in quanto le nuove aree disponibili dovranno essere concesse con bando pubblico, salvo lievi traslazioni del lotto per valide motivazioni sempre nel rispetto delle distanze.

U) I lotti per la realizzazione e gestione di piccoli lidi attrezzati, dotati di autonomia economica, potranno che essere concessi mediante gara pubblica senza preferenza alcuna per i titolari di attività commerciali retrostanti.

V) Stante il divieto di balneabilità posto all'imboccatura del porto i lotti B4,B5,B6, non sono intesi come strutture balneari, ma come piccoli ristoranti.

Art.7 Atti amministrativi

L'esecuzione delle opere aventi caratteristiche di cui al punto "3" del precedente art. 5, con le limitazioni dell'art. 10, è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire o alla SCIA a seconda delle tipologie d'intervento edilizio.

La concessione demaniale marittima è il presupposto per il rilascio del titolo edilizio nel rispetto delle previsioni del presente piano. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Cariatì provvede in applicazione della normativa Regionale a:

- 1) rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- 2) vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- 3) autorizzazione al subingresso nella concessione;
- 4) autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;

Nell'atto di concessione dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno:

Esplicitamente sollevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia a causa delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle opere.

Art.8 Definizioni e Parametri

Vengono di seguito definiti gli indici urbanistici utilizzati per la qualificazione delle aree ubicate all'interno dei Piano.

(SL) Spiaggia Libera. Il PCS garantisce, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.

(PS) Profondità di spiaggia: distanza tra il limite della spiaggia e la linea di battigia così come risulta dalle planimetrie dello stato di fatto delle concessioni;

(FC) Fronte della Concessione: distanza tra i confini Nord e Sud delle singole Concessioni;

(SC) Superficie coperta: è la proiezione a terra di tutti gli elementi interni all'area, fatta eccezione per lesole "Attrezzature mobili".

Contribuiscono a determinare la SC:

1 - le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere;

2 - le superfici delle cabine spogliatoio, ripostiglio, wc;

3 - non determinano SC le "attrezzature mobili"; qualsiasi altro elemento, ancorché non esplicitamente sopra citato, è assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti; inoltre non determinano SC le tettoie e i porticati;

(H. max) Altezza massima: è la massima altezza tra le diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera il colmo più alto, che in ogni caso non deve superare i ml. 4,00 con la linea di gronda che potrà avere un'altezza massima di ml. 3,50 ed in ogni caso non dovrà superare le indicazioni delle tavole grafiche dei "tipo edilizio".

(Qt) Quota del piano terra: é la quota massima di riferimento a cui posizionare il piano terra finito.

Assumendo come quota di riferimento la quota media del piano di posa circostante la struttura nell'asse medio la quota del piano terra viene stabilita in max 40cm.

(IC) Ingombro della costruzione: lunghezza complessiva delle costruzioni, intesa come somma delle lunghezze dei vari manufatti che contribuiscono a determinare (SC) Superficie coperta; sono escluse quindi solo le "attrezzature mobili".

I parametri da rispettare per l'entità di volumi e superfici coperte/scoperte, sono i seguenti:

- Indice di copertura = 0,10 mq/mq in ogni caso la superficie coperta non può essere superiore a 150 mq e la superficie pavimentata scoperta 100 mq max;
- Indice aggiuntivo di copertura per tettoie e porticati = 0,10 mq/mq per un massimo di mq 150.

Art.9 Azzonamento delle aree demaniali

La spiaggia, così come individuata all'art. 1 delle presenti norme, presenta aspetti diversi a seconda dei siti a cui corrispondono specifiche dimensioni e caratteristiche degli arenili. Pertanto l'arenile viene suddiviso in TRATTI E ZONE.

I TRATTI tengono conto delle diverse caratteristiche della spiaggia dal confine Nord al Confine Sud del territorio Comunale. Le zone individuano le aree dove insistono concessioni demaniali ed aree libere adisposizione del Demanio.

I TRATTI individuati sono i seguenti:

1° TRATTO TAVOLA A: è compreso tra il confine con il Comune di Scala Coeli ed il vallone Brello;

2° TRATTO TAVOLA B: è compreso tra il vallone Brello e il torrente Gravante;

3°TRATTO TAVOLA C: è compreso tra il torrente Gravante e il torrente Ginostretto;

4°TRATTO TAVOLA D: è compreso tra il torrente Ginostretto e il torrente Salice;

5°TRATTO TAVOLA E: è compreso tra il torrente Salice e il torrente Fiumenicà;

Le ZONE risultano così come di seguito definite:

ZONE LIBERE

In tali zone nel 30% di spiaggia libera non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsiasi impianto turistico-ricreativo-balneare.

Tali zone devono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, la pubblica Amministrazione può concedere altresì di realizzare in tali zone manufatti per servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio: docce e gabinetti pubblici, locali per il presidio sanitario mediante il rilascio di concessioni demaniali marittime ai sensi degli art. 36 e 37 del c.d.n..

ZONA PORTO

In adiacenza dell'imboccatura del porto, in corrispondenza delle 3 strutture esistenti, stante le ordinanze n° 27/2010 e n°10/2011 è vietata la balneazione in quanto contrastanti con le cautele della navigazione imposte. Tale Zona, individuata in planimetria, è riservata al Comune che la potrà adibire a spettacoli pirotecnici, pubbliche manifestazioni e altro.

ZONE DESTINATE A SERVIZI PARCHEGGI VIABILITA' E VERDE

Le opere pubbliche devono essere realizzate dal comune che ne chiede la Concessione.

Dette aree devono essere assentite mediante uno specifico titolo che ne disciplini la modalità d'uso e di gestione per un determinato periodo di tempo, in base all'art.39 Cod. Nav. ed all'art.36 del reg. esec., o richiederne la consegna gratuita a condizione che sussista l'interesse pubblico e che non vi siano finalità lucrative.

Le dimensioni dei manufatti da realizzarsi all'interno delle concessioni destinate a servizi, devono comunque rispettare quanto previsto negli elaborati grafici annessi al Piano, a cui si rimanda per le specifiche tecniche. Viene ribadito l'obbligo di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili con la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature.

Art.10 Interventi realizzabili sulle Concessioni Demaniali Marittime

Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate esclusivamente opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

- a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento, incernierate o appoggiate;
- b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo;
- c) strutture in legno lamellare;
- d) costruzioni ad un unico piano in pannelli prefabbricati, con solaio in struttura metallica portante e manto di copertura in pannelli prefabbricati, poggiati su piattaforma in elementi prefabbricati posati a secco in cemento (vedi punto "a") di altezza massima come da elaborati grafici a corredo del piano, per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso, per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio, per servizio ristoro.

I manufatti, le strutture, i prefabbricati come sopra generalizzati potranno essere collegati al suolo con soluzioni di collegamento ad innesto o con bulloni tra opera di ancoraggio al terreno e struttura in elevazione. Gli ancoraggi in basamento potranno essere realizzati anche con manufatti prefabbricati di cls (comunemente plinti in cls prefabbricati) dotati di un gancio per agevolarne lo spostamento o la rimozione, poggiati sotto il livello di campagna e collegati alla struttura in elevazione tramite staffe e bulloni.

Sono escluse tutte le opere fondali che richiedono getto di calcestruzzo o di altro materiale legante.

Costruzioni e strutture esistenti, su domanda del concessionario, devono essere conformate ad una delle tipologie indicata nelle tavole di ipotesi progettuali, entro cinque anni dall'approvazione del presente Piano. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna

modifica è stata apportata alle medesime rispetto all'anno precedente. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello quota di arenile; in ogni caso, i medesimi servizi d'utenza dovranno essere autorizzati mediante concessione demaniale marittima suppletiva annuale. Le strutture degli stabilimenti balneari e dei lidi balneari, limitatamente al gruppo ristoro, ove le condizioni territoriali lo consentano(adeguata sicurezza e giusta distanza dalla battigia) e secondo le indicazioni e direttive della Disciplina degli stabilimenti balneari ed uso delle spiagge, su richiesta dell'interessato, acquisiti gli eventuali pareri degli enti sovra-comunali e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, possono permanere anche per l'intero anno, richiedendo una CDM suppletiva annuale ed eventuali titoli abilitativi collegati, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali. In tal caso, dovranno garantire l'apertura delle strutture e dei servizi per l'intero anno. Il mancato utilizzo della CDM è causa di decadenza ai sensi dell'art.47 del c.n. Gli interventi previsti nel presente piano riguardano le aree in Concessione, o ancora a disposizione del Demanio Marittimo, purché incluse all'interno del Piano.

Gli interventi previsti, definiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed integrate con le definizioni delle presenti norme, sono:

1. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari;
2. Ristrutturazione urbanistica delle aree in concessione e/o a disposizione del Demanio Marittimo;
3. Ampliamento degli stabilimenti esistenti mediante la realizzazione di corpi aggiuntivi al nucleo principale esistente e regolarmente assentito;
4. Nuove costruzioni;

Destinazioni d'uso:

Gli impianti all'interno delle concessioni potranno svolgere sia attività a carattere stagionale sia annuale con le modalità indicate

nel Regolamento Comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico-ricreativo.

Art.11 Caratteristiche manufatti

Le caratteristiche tipologiche dei manufatti da realizzarsi all'interno delle concessioni devono comunque attenersi a quanto previsto nelle tavole grafiche di progetto del P.C.S..

Art.12 Norme generali

A) Sono rigorosamente vietate le costruzioni di muri di recinzione. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale. Tali recinzioni possono avere altezza massima di ml. 1,20. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

B) Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi a quanto disposto dall'art. 24 della Legge 104 del 05 Febbraio 1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

C) Per tutti gli interventi, l'altezza delle Fronti (H), così come definita al precedente art.8, deve essere comunque non superiore a metri 4,00.

Art.13 Servizi igienici e accessori

L'installazione dei servizi igienici e le prescrizioni che seguono tendono ad assicurare un livello minimo di servizio all'utente.

A) Nelle aree in Concessione:

I servizi igienici: devono essere realizzati come da prescrizione della normativa sanitaria e delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno due servizi igienici per ogni stabilimento balneare. Gli scarichi dei servizi igienici, del Bar-Ristoro e delle docce calde dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognaria comunale, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario con i relativi costi che saranno a totale carico del concessionario.

Le Docce: devono essere realizzate a cura degli esercenti gli stabilimenti balneari con un numero minimo di uno e massimo di otto per ogni stabilimento.

Cabine spogliatoio, prescrizioni dimensionali;

Le cabine spogliatoio a servizio degli stabilimenti balneari devono avere dimensioni interne massime in pianta di 1,2 x 1,2 m. ed una altezza massima di m. 2,80 al colmo.

La loro distribuzione deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento e da consentire la più ampia vista del mare.

B) Nelle aree destinate a soggiorno all'ombra possono essere realizzati dei servizi a supporto dell'area stessa, quale servizi igienici, cabine spogliatoio e piccolo chiosco bar per la somministrazione di bibite per una superficie complessiva di mq 30,00 oltre alla pavimentazione necessaria per poter accedere all'interno dell'area.

C) Nelle aree adibite a spiaggia libera:

I servizi igienici: devono essere realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale. L'intervallo tra un servizio igienico e l'altro non potrà superare i 240 metri di fronte libero da concessioni assegnate.

Le Docce: devono essere realizzate a cura dell'Amministrazione Comunale l'intervallo tra una doccia e l'altra non potrà superare i 180 metri di fronte libero da concessioni assegnate. La sorveglianza e la gestione di quanto previsto nel capoverso b) del presente articolo deve essere affidata all'Organo Comunale competente.

Art.14 Materiali

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 del P.I.R., della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici con le dimensioni stabilite in base ai criteri formulati dalle presenti norme, sono realizzati con tipologie costruttive che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistici balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a:

- Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;

- Soluzione tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio pannelli solari);
- Materiali ecocompatibili quali il legno ed ogni altro materiale presente in commercio idoneo, certificato nel rispetto degli standards qualitativi fissati dalle norme.

Sono di seguito elencati a titolo indicativo non vincolante le seguenti tipologie:

PAVIMENTAZIONI

I materiali che possono essere utilizzati per le pavimentazioni sono:

A) per percorsi pedonali:

- 1 . Legno opportunamente trattato
- 2 . Materiali plastici e/o legno plastici adatti al calpestio
- 3 . Lastre di cemento max ml 0,50 X 1,20
- 4 . Piastrelle, mattonelle, betonelle poggiate a secco

B) per interni:

- 1 . Legno opportunamente trattato
- 2 . Materiali plastici e/o legno plastici adatti al calpestio
- 3 . Lastre di cemento max ml 0,50 X 1,20
- 4 . Piastrelle, mattonelle, betonelle poggiate a secco
- 5 . Ogni materiale presente in commercio idoneo nel rispetto degli standards qualitativi fissati dalle norme.

STRUTTURE E PARETI:

I materiali che possono essere utilizzati sono i seguenti:

1. Strutture autoportanti in legno massiccio e/o lamellare
2. Strutture autoportanti in profilati metallici opportunamente trattati
3. Per le chiusure perimetrali e divisorie possono essere utilizzate pareti prefabbricate a sviluppo verticale oppure a sviluppo orizzontale.
4. Ogni materiale presente in commercio idoneo nel rispetto degli standards qualitativi fissati dalle norme.

I rivestimenti delle pareti che possono essere utilizzati sono:

- 1 . In legno opportunamente trattato;
- 2 . Da pannelli in lamiera zincata preverniciata a fuoco;

3. Materiali plastici e/o legno plastici adatti al rivestimento di pareti;

MANTI DI COPERTURA

Le coperture a falde o curve sono da realizzarsi:

1. In legno
2. In tegoli prefabbricati di ogni materiale presente in commercio
3. Geotessuti plastici e/o tessuti ignifughi
4. Fibre naturali e/o artificiali presenti in commercio

Nel caso di coperture piane sono da realizzarsi:

1. In legno
2. Solaio di copertura misto legno lamellare e pannelli in calcestruzzo prefabbricato
3. Da pannelli in lamiera zincata preverniciati a fuoco
5. In elementi plastici e/o legno plastici di nuova concezione.

IMPIANTO ELETTRICO

- (norme CEI) realizzato secondo la normativa vigente, verrà diviso in circuiti con tubi in PVC autoestinguenti. Tutti i circuiti faranno capo ad un quadro generale con inserimento di interruttori magnetotermici differenziali a protezione di ogni linea. Dovrà essere fornito il certificato di conformità in base alla legge 5/3/1990 n° 46.

CONDIZIONAMENTO - potrà essere realizzato con apparecchi singoli a muro di tipo split o monosplit, anche a pompa di calore.

Nel caso si vorranno utilizzare materiali di nuova concezione e produzione, dovranno essere allegate le relative schede tecniche.

Art.15 Colori e finiture

L'abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte utilizzate per il Piano del Colore. I colori riguardano gli impianti balneari e le cabine, con le superfici a vista che possono essere sintetizzate come segue:

- 1) Le facciate esterne,
- 2) Le coperture,
- 3) I serramenti.

Le facciate esterne e i serramenti dovranno essere di colore naturale, con le facciate che possono essere distinte nelle seguenti parti: fondo, cornicioni, riquadrature, scalando o riempiendo le tinte base naturali a secondo della presenza o meno della tinta bianca nella composizione.

b) Per le coperture e per i serramenti sono utilizzabili gli stessi colori utilizzati nelle facciate.

c) I colori previsti per i serramenti saranno applicati sia su materiale ligneo che su materiale metallico. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti, la scelta dei colori va comunque comunicata al Comune.

Art.16 Il verde

Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari potranno essere adeguatamente sistemati a verde; i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste, che dovranno essere piantumate in vasi e non nel terreno.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- 1 a) alberi ad alto fusto,
- 2 b) arbusti medio alti,
- 3 c) cespugli bassi o siepi;

e hanno le seguenti funzioni: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

Sono da utilizzare specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. Di seguito vengono riportate le essenze da piantumare:

A) ALBERI AD ALTO FUSTO (H = 4÷5 metri):

- Palma Washingtonia Filifera
- Pino domestico Pinus Pinea
- Pino d'Aleppo Pinus Halepensis
- Leccio Quercus Ilex

B) ALBERI MEDIO ALTI (H = 2÷3 metri):

- Palma Chamerus Humilis
- Oleandro Nerium Oleander
- Corbezzolo Arbustusunedo

C) CESPUGLI BASSI E SIEPI (H = 0,3÷0,5 metri):

- Rosmarino officinalis
- Salvia officinalis
- Lavanda officinalis

Art.17 Integrazione delle persone disabili

Gli accessi all'arenile, sia in corrispondenza degli impianti balneari che in corrispondenza delle zone destinate a spiaggia libera, dovranno essere regolati da apposito titolo concessorio, ed essere realizzati in modo da eliminare le barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap, ed allo stesso modo, in fase di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli impianti balneari, dovrà essere adottato quanto previsto dalla Legge n° 13 del 09.01.1989, dal successivo DM n° 236 del 14.06.1989 e dalla Legge 104 del 05.02.1992.

Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi al disposto dell'art. 24 della Legge 104 del 05 Febbraio 1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia. Le suddette prescrizioni devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione. Per le concessioni in essere gli elaborati progettuali posti a base dei suddetti interventi devono essere presentati al comune, nelle more dell'approvazione del PCS, pena l'avvio del procedimento di decadenza del CDM ai sensi dell'art.47 del c.d.n. per violazione dell'art.15 commi 2,3,e 4 della L.R.C. n°17 del 2005 e s.m.i.

Art.18 Lavori sull'arenile

L'arenile e gli impianti, su di esso insistenti, necessitano di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e ripascimento.

Vengono di seguito riportate le categorie di lavori ed i periodi stagionali in cui gli stessi sono consentiti, allo scopo di evitare disagi di varia natura ai bagnanti.

A) lavori di ristrutturazione, ampliamento e di nuova costruzione di impianti balneari: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati entro il 10 Maggio dell'anno successivo;

B) lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili: debbono avere termine entro il 31 Maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;

C) lavori di rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo, affinché il mare con la propria azione possa dilavare le sabbie asportando polveri e sostanze indesiderabili eventualmente in esse contenute. Tali opere pubbliche, devono essere realizzate dalla P.A. nel rispetto della pianificazione degli interventi di difesa della costa;

D) lavori di ripascimento con sabbie provenienti dallo stesso arenile o lavori di aratura: debbono essere ultimati entro e non oltre il 20 Maggio di ciascun anno;

E) lavori di pulizia della spiaggia: debbono essere ultimati entro e non oltre il 31 Maggio di ciascun anno;

F) sono esclusi dai vincoli imposti dal presente articolo tutti i lavori effettuati da mare e tutti i lavori di realizzazione di opere portuali comunque essi siano effettuati.

Art.19 Vincoli

Vincoli derivanti dal PSEC (PIANO DI BACINO STRALCIO DI EROSIONE COSTIERA)

Le localizzazioni delle strutture temporanee sull'arenile, già per altro conformi alla localizzazione dell'esistente P.U.A., non contrastano con i dettami indicati dalle previsioni del PSEC (PIANO DI BACINO STRALCIO DI EROSIONE COSTIERA, adottato con delibera del comitato istituzionale dell'ABR n° 4 del 11.04.2016 e pubblicate sul BURC n° 79 del 22.07.2016 in specifico agli articoli 8-9-10-11 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" (Elaborato 1.5.1) che distingue:

- a) aree con alta pericolosità (P3);
- b) aree con media pericolosità (P2);
- c) aree con bassa pericolosità (P1);

2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.

3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli

articoli seguenti.

4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
- b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
- c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
- d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.

6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.

7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
- c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
- d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
- e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 - 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
- f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
- g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
- h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
- i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
- j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
- k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non

costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2;

l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;

4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo - ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.

5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:

a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:

a) gli interventi di sopraelevazione;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento

igienicosanitario;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo - ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.

2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Vincoli derivanti dal PAI (Piano Assetto Idrogeologico)

Le localizzazioni delle strutture temporanee sull'arenile, già per altro conformi alla localizzazione dell'esistente P.U.A., non contrastano con i dettami indicati dalle previsioni del P.A.I. in specificato modo al dettato di cui all'art. 21, 22, 23, 25, 26 (parte II Assetto Idraulico) che nel presente regolamento si intendono recepite: nelle predette aree sono possibili "occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena".

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 - 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
 - l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da

esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.
5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3)

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1)

1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.
2. Per gli interventi da realizzare in area R1 ed R2, esclusi quelli finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parere dell'ABR

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o di Varianti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree a rischio d'inondazione molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di inondazione. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
2. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelle perimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, procedono a delimitare le situazioni di pericolosità e rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29 settembre 1998 e secondo le specifiche tecniche allegare alle presenti norme, con le modalità indicate nelle Linee Guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 1, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede alla verifica e all'eventuale accettazione dell'istanza di modifica e, successivamente, all'aggiornamento del PAI secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2.
4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.
5. Per l'area urbana di Crotone valgono le perimetrazione e relative misure di salvaguardia assunte ai sensi dell'OM n. 97/K del 30/04/1998, intendendosi che le "zone ad alto rischio di inondazione" sono classificate R4, le "zone a moderato rischio di inondazione" sono classificate R3 e le "zone a limitato rischio di inondazione" sono classificate R2. La presente norma vige fino alla data di completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione relativamente al fiume Esaro e al torrente Passovecchio.

Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti)

1. L'ABR definisce periodicamente un aggiornamento delle proprie specifiche tecniche e linee guida.
2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua non disciplinati dal PAI e definiti nel reticolo idrografico dell'ABR, salvo i casi espressamente previsti da altre norme di legge, le Amministrazioni competenti all'approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare le specifiche tecniche e le linee guida predisposte dall'ABR e a trasmettere, per conoscenza, il relativo provvedimento di approvazione all'ABR.
3. Le stesse Amministrazioni, in relazione a particolari situazioni locali, da motivare adeguatamente, possono applicare deroghe alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR solo per interventi riguardanti le opere esistenti che interferiscono con il reticolo idrografico dell'ABR. La progettazione di tali interventi dovrà, comunque, conseguire un significativo miglioramento delle preesistenti condizioni di rischio idraulico e idrogeologico in generale.
4. E' inoltre vietata la tombatura di qualsiasi corso d'acqua, anche dei fossi minori, compresi quelli non disciplinati dal PAI. Limitate tombature sono ammesse solo in casi eccezionali e di comprovata necessità e in ottemperanza alle verifiche e prescrizioni riportate nelle Specifiche Tecniche e nelle Linee Guida emanate dall'ABR. I relativi progetti devono essere sottoposti a parere vincolante dell'ABR.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO P.A.I. E P.S.E.C. - PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE

Art. 1- Normativa di riferimento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del (PSEC) Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera che disciplina la fascia costiera del comune di Cariati.

Per la realizzazione delle opere previste dal P.C.S., ricadenti nelle aree sottoposte a pianificazione e programmazione devono essere osservate le Norme di Attuazione di:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), (NAMS aggiornate al 01/12/2011) facenti parte integrante del P.A.I. stesso;
- Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC) adottato con delibera del comitato istituzionale dell'ABR n° 4 del 11.04.2016 e pubblicate sul BURC n° 79 del 22.07.2016.

Art.2 -Prescrizioni geomorfologiche derivanti dallo studio geomorfologico costiero integrativo finalizzato alla definizione di compatibilità geomorfologica costiera ed idraulica all'utilizzo delle aree demaniali del comune di Cariati nell'ambito del P.C.S.

Prescrizioni generali

- ✓ Sono da considerarsi pericolosi ai fini del rischio idraulico e costiero tutti i tratti del litorale occupati dalle foci dei corsi d'acqua a qualsiasi livello gerarchico (Horton-Strahler) essi appartengano.
- ✓ Ogni progetto pubblico o privato dovrà rispettare le indicazioni provenienti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. particolarmente per le zone sottoposte a vincolo ambientale.
- ✓ L'utilizzo delle aree demaniali e private litoranee potrà avvenire soltanto con manufatti non stabili e di facile rimozione,
- ✓ L'utilizzo delle aree demaniali e private litoranee, interessate dalla realizzazione di opere pubbliche, è subordinato ad un più

approfondito studio di compatibilità geomorfologico e da uno studio meteo marino, come previsto dalla Delibera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 151 (Assemblea Generale 28/6/1991) "Istruzioni tecniche per la progettazione e la esecuzione di opere di protezione delle coste".

- ✓ nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
- ✓ L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Art.20 Obblighi del concessionario

Ogni qual volta vengano eseguiti dei lavori di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria, o di nuova costruzione, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo lettera raccomandata, al Comune di Cariati, la data di inizio lavori, la ditta appaltatrice, il direttore dei lavori e le rispettive residenze. Le suddette comunicazioni dovranno essere firmate dal Concessionario, dal Direttore dei Lavori, e dall'Impresa esecutrice degli stessi; nel caso il concessionario voglia procedere come impresa, deve darne comunicazione.

Dovrà inoltre essere prodotta dichiarazione con firma congiunta del Committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa con il quale si dichiara che i lavori verranno eseguiti in conformità al progetto autorizzato ed a quanto previsto nei disegni esecutivi dai quali risulti, in maniera inequivocabile, la corrispondenza dell'opera, al concetto di amovibilità (di facile rimozione).

Dovrà inoltre essere comunicata, da parte del Direttore dei Lavori e del Concessionario con atto univoco, la ultimazione dei lavori onde permettere alle Autorità competenti i Controlli di Legge.

Art.21 Utilizzo del SID

Per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (S.I.D.). Le istanze per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

Art.22 Rilascio della concessione demaniale marittima

Per l'assegnazione di tutte le nuove concessioni demaniali previste nel piano spiaggia si dovrà ricorrere al bando pubblico, di cui alla circolare dipartimentale del 06.07.2012, prot. gen. n° 238891/SIAR.

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PCS, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Settore competente.

3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.

4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21dicembre 2005, n. 17, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della

legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.

5. Ai fini del rilascio di CDM, il comune dovrà procedere alla predisposizione di apposito bando pubblico, ove l'occupazione e l'utilizzazione delle aree demaniali marittime presenti finalità lucrative.

6. Laddove si tratti di richieste di concessioni di aree demaniali aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione (manifestazioni sportive, culturali, chioschi a struttura omologata, giostrine ed altre) di durata non superiore ai sette giorni, l'ufficio Comunale emanerà un provvedimento autorizzativo, giustificandolo come eccezionale e temporaneo, nonché per situazioni occasionali ed estemporanee, a titolo gratuito, non soggetto a registrazione. Per le richieste superiori ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta lo stesso ufficio emanerà, previo pagamento del canone dovuto, un provvedimento autorizzativo soggetto a registrazione e in nessun caso troverà attuazione l'istituto del diritto di insistenza.

7.1 In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge n. 13/89, del dm n. 236/89 e del DPR n. 503/96 sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

7.2 Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione.

Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 494/93.

Offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando, gli aspetti qualitativi del progetto rispetto al rialzo sul canone demaniale marittimo.

7.3 Qualora, avendo in via principale esperito il bando pubblico e la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio del rialzo sul canone o del sorteggio.

Art. 23 Rinnovo della concessione demaniale marittima

Per quanto riguarda le proroghe delle cc.dd.mm. in essere la scadenza deve essere al 31.12.2020 per come comunicato con la circolare dipartimentale del 11.04.2013, prot.gen.n° 123672/SIAR.

Art.24 Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima

1.Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione suppletiva, a seguito di relativa istruttoria nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.24 del Regolamento del Codice della Navigazione.

2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..

3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, ai sensi dell'art.30 del r.di e. del c.n..

4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente nel caso in cui si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità grave.

5. Il concessionario, deve ai sensi dell'art.30 del r.di e. del c.n. esercitare direttamente la concessione,

6. In riferimento al riposizionamento di ulteriori strutture a servizio di una c.d.m. esistente e/o nuova, tale condizione è

possibile solo subordinatamente a nuova c.d.m. suppletiva per come disposto dall'art. 24 del Regolamento del C.N..

7. La modifica delle destinazioni d'uso delle cc.dd.mm. da custodia barche e/o rimessaggio a stabilimento balneare non è possibile in quanto tale variazione di destinazione di c.d.m. non è regolamentata né dalla L.R. 17/05 né dal P.I.R. e né dal Cod. Nav.; pertanto questo tipo di variazione resta subordinato a procedura di variante al PCS.

Art. 25 Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 4 della legge regionale n.17 del 2005.

Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'Ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive.

Art. 26 Criteri generali di valutazione delle istanze

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:

A) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;

B) compatibilità di dettaglio relativamente a:

1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

2) aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;

3) accessibilità ai parcheggi;

4)rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;

5) dinamica evolutiva del paesaggio;

C)indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

D)garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

E)idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

Art. 27 Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune di Cariatì, il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del P.I.R.;

2. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

3. Le sanzioni per abusi considerati di Tipo Edilizio vengono regolamentate dalle indicazioni in materia prescritte dal D.P.R.380/2001.

Art. 28 Destagionalizzazione

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi; tali concessioni potranno essere variate a concessioni suppletive annuali, acquisendo preventivamente tutte le prescritte autorizzazioni e nulla-osta, ivi compresa quella rilasciata dalla provincia, previo parere della Soprintendenza BB.CC., ai sensi dell'art.16 comma 3 del P.I.R..

2. Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno, pertanto, la concessione non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

3. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio, escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Art.29 Classificazione e Valenza turistica delle aree demaniali

1) Così come richiamato dall'art. 17 del P.I.R., contestualmente all'approvazione del P.C.S., sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

A) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

B) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della l. n. 488/1992;

C) balneabilità delle acque;

D) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

E) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

il Comune propone alla Regione che le aree demaniali ricadenti nel suo territorio e regolamentate da P.C.S., vengono di seguito classificati in Categoria B aree a normale valenza turistica.

2) La presente classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

Art. 30 Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.

2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo seguente del presente atto, la classificazione attribuitagli.

3. In caso di verifica degli standard qualitativi nell'ipotesi di non corrispondenza dei parametri minimi riportati nella Tabella "A", il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 31 Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto.

Art. 32 Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché

dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relative agli abusi sulle aree demaniali.

2. La determinazione dei canoni, sarà fatta secondo le misure unitarie di cui all'art.1 comma 251 e ss. della legge n°296/2006.

Art. 33 Sistema Informativo del Demanio - SID

1. Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104, lettera q) del D. Lgs 112/1998, prevedente la gestione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID, ed in osservanza alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 28.02.2002 fra il citato Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e l'aggiornamento dei dati in esso contenuti che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa ex art. 6 del D. Lgs. 281/1997, della quale la Regione sarà firmataria.

2. La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso.

Art. 34 Modelli Domanda normalizzati e relativi software di supporto

1. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet ovvero quello della Regione Calabria:

_ Do.Ri: Domanda Richiedente - utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente amministrazione; esso è scaricabile dai siti internet;

_ Do.COL.: Documentazione Centro Operativo Locale - utilizzabile dai C.O.L. (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto) per la acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;

_ Ge.Trans.: Gestione Transitorio - utilizzabile dai C.O.L. per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

Art. 35 Avvio del SID

1. In conformità a quanto precede, le singole amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto Ge.Trans. (Gestione Transitorio) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle concessioni in vigore di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di supporto Do.Ri. (Domanda Richiedente).

Art. 36 Disciplina transitoria e finale

1. Il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.

2. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i

rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.

3. Per quanto non previsto dal presente Piano, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore.

4. In caso di difformità tra gli elaborati grafici e quelle delle presenti norme, prevalgono le prescrizioni di queste ultime.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI URBANISTICI

DATI URBANISTICI

Ic Indice di copertura 0,10 mq/mq sup. coperta max 150 mq

Ica Indice di copertura aggiuntivo tettoie e porticati 0,10 mq/mq sup. max 150 mq

Superficie pavimentata scoperta max 100 mq

Altezza max al colmo 4,00 mt

Altezza max alla gronda 3,50 max

Elenco dei Concessionari

TAVOLA 8 - TRATTO A

- GIORDANO LEONARDO (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- ARCANGELO OSVALDO (proroga fino al 31/12/2015)

CONCESSIONE STAGIONALE

TAVOLA 9 - TRATTO B

- FRONTERA ROCCO (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE ANNUALE

- SCALZO MAURIZIO (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE ANNUALE

- FILARETI CATALDO (proroga fino al 31/12/2015)

CONCESSIONE ANNUALE

TAVOLA 10 – TRATTO C

- FAZIO ANGELICA (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- DE VINCENTI FORTUNATO (proroga fino al 31/12/2020)
- MONTESANTO IMMACOLATA (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- FORTINO ROCCO IVAN (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- MONTESANTO ROCCO (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- CARUSO ROSINA (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

TAVOLA 11 – TRATTO D

- CRIVARO MIRIAM (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- PANTUSO GRAZIA (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- CARUSO GIUSEPPE (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- URLO BIANCA (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- FILARETI GIOVANNI (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- BRUNO SERAFINO (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- CICCOPEDI NICOLA (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

TAVOLA 11 – TRATTO E

- TANGARI GIUSEPPE (proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- GICOS SAS DI COSENTINO GIAMPIERO(proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- CORVINI FRANCA(proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

- PEDACE ASSUNTA(proroga fino al 31/12/2020)

CONCESSIONE STAGIONALE

Elenco dei lotti previsti nelle tavole di progetto

TRATTO - TAV	LOTTO	SUPERFICIE
A - TAV. 8	A1	MQ 2.100,00
	A2	MQ 2.100,00
	A3	MQ 2.100,00
	A4	MQ 1.200,00
	A5	MQ 2.400,00
	A6	MQ 1.200,00
B - TAV. 9	B1	MQ 1.200,00
	B2	MQ 2.100,00
	B3	MQ 2.100,00
	B4	MQ 980,00
	B5	MQ 1.612,00
	B6	MQ 1.144,00
	B7	MQ 105,00
C - TAV. 10	C1	MQ 733,00
	C2	MQ 450,00
	C3	MQ 468,00
	C4	MQ 400,00
	C5	MQ 630,00
	C6	MQ 565,00
	C7	MQ 926,00
	C8	MQ 100,00
	C9	MQ 990,00
	C10	MQ 3600,00
	C11	MQ 90,00
	C12	MQ 100,00
D - TAV. 11	D1	MQ 750,00
	D2	MQ 1.120,00
	D3	MQ 278,00
	D4	MQ 1.000,00
	D5	MQ 900,00
	D6	MQ 900,00
	D7	MQ 1.050,00
	D8	MQ 3.578,00
	D9	MQ 1.200,00

D - TAV. 11	D10	MQ 800,00
	D11	MQ 2.000,00
	D12	MQ 500,00
	D13	MQ 900,00
E - TAV. 12	E1	MQ 2.257,00
	E2	MQ 2.060,00
	E3	MQ 600,00
	E4	MQ 600,00
	E5	MQ 600,00
	E6	MQ 600,00
	E7	MQ 600,00
	E8	MQ 4.800,00
	E9	MQ 1.800,00
	E10	MQ 5.000,00
	E11	MQ 800,00
	E12	MQ 1.440,00

Tabella A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: ππ
- 3 stelle marine: πππ
- 4 stelle marine: ππππ
- 4 stelle marine super: ππππ S

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d.

"obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia n. requisiti

- 1 stella marina da 1 a 3
- 2 stelle marine da 3 a 6
- 3 stelle marine da 6 a 9
- 4 stelle marine da 9 a 12
- 4 stelle marine super Oltre 12

Requisiti obbligatori n. Requisito II III IIII IIIII

1. Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area 1 % - 5 % 6 % - 10 % 11 % - 15 % > 15 %;
2. Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi < 2,5 ml 2,5 ml - 3 ml 3 ml - 3,5 ml > 3,5 ml;
3. Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente) < 2 ml 2 ml - 2,5 ml 2,5 ml - 3 ml > 3 ml;
4. Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti;
5. Impianto telefonico per uso comune;
6. Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
7. Dotazione dei punti ombra sedia a sdraio lettino sedia a sdraio o lettino + Porta oggetti sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista;
8. Docce min. 1 ogni 50 punti ombra, min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra, min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra, min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra;
9. Servizi igienici dotati di vaso e lavabo min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra, min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra, min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra, min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra;

Requisiti facoltativi

n. Requisito II III IIII IIIII IIIII S

1. Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura;
 2. Area giochi per bambini;
 3. Intrattenimento bambini;
 4. Edicola;
 5. Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche;
 6. Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...);
 7. Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...);
 8. Sport acquatici (imbarcazioni a vela a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...);
 9. Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo);
 10. Lingue estere parlate dal personale;
 11. Servizio informazioni turistiche;
 12. Pannelli solari per la produzione di energia;
 13. Parcheggio;
 14. Dog parking;
 15. Connessione a internet e servizio telefax;
 16. Punti musica;
- da 1 a 3 requisiti
posseduti
- da 3 a 6 requisiti
posseduti
- da 6 a 9 requisiti
posseduti
- da 9 a 12 requisiti
posseduti
- oltre 12 requisiti posseduti

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo

(Capo III, Art. 9)

Rilascio di concessione demaniale marittima

1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internetwww.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in

concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet

2. Relazione tecnico-illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.

3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:

s) stralcio catastale in scala 1:1000;

t) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;

u) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;

v) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;

w) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;

x) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.

4. Documentazione fotografica dei luoghi.

5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.

6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,

dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:

- a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.

Variazione di concessione demaniale marittima

- 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato);
- 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).

Subingresso di concessione Demaniale marittima

Da parte del subentrante:

- 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso.
- 2. In caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.
- 3. Copia del documento di identità.

4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:

- a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

Da parte del concessionario:

- 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.
- 2. Copia del documento di identità.
- 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.

Autorizz. ex art. 45 bis Cod.Nav.

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.
2. Istanza dell'eventuale affidatario.
3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.
4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi 4, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:
 - a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

INDICE

PREMESSA

- ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'**
- ART.2 COMPETENZE DEL COMUNE DI CARIATI**
- ART.3 REGIME GIURIDICO**
- ART.4 AVENTI TITOLO**
- ART.5 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE E DELLE CARATTERISTICHE
DEGLI
 IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**
- ART.6 PRESCRIZIONI E STANDARD MINIMI**
- ART.7 ATTI AMMINISTRATIVI**
- ART.8 DEFINIZIONI E PARAMETRI**
- ART.9 AZZONAMENTO DELLE AREE DEMANIALI**
- ART.10 INTERVENTI REALIZZABILI SULLE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME**
- ART.11 CARATTERISTICHE MANUFATTI**
- ART.12 NORME GENERALI**
- ART.13 SERVIZI IGIENICI E ACCESSORI**
- ART.14 MATERIALI**
- ART.15 COLORI E FINITURE**
- ART.16 IL VERDE**
- ART.17 INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI**
- ART.18 LAVORI SULL'ARENILE**
- ART.19 VINCOLI**
- ART.20 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- ART.21 UTILIZZO DEL SID**
- ART.22 RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANILI MARITTIME**
- ART.23 RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANILI MARITTIME**
- ART.24 VARIAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELLE CONCESSIONI
DEMANILI MARITTIME**
- ART.25 REVOCA E DECADENZA**

ART.26 VIGILANZA E SANZIONI
ART.27 DESTAGIONALIZZAZIONE
ART.28 CLASSIFICAZIONE E VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI
ART.31 DISCIPLINA DEI PREZZI
ART.32 CANONE E IMPOSTE REGIONALI SULLE CONCESSIONI
ART.33 SISTEMA INFORMATIVO DEL DEMANIO ''SID''
**ART.34 MODELLI DI DOMANDA NORMALIZZATI E RELATIVI SOFTWARE DI
SUPPORTO**
ART.35 AVVIO DEL SID
ART.36 DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE
**ART.37 ELENCO DEI CONCESSIONARI ED ELENCO DEI LOTTI PREVISTI
NELLE TAVOLE DI PIANO**
TABELLA ''A''
TABELLA ''B''

I TECNICI

ARCH. CATALDO AMMENDOLA ARCH. GIUSEPPE FANIGLIULO